

CCLXXXII.

1^a TORNATA DI SABATO 23 GIUGNO 1894

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DAMIANI.

INDICE.

Disegno di legge	Pag. 10589
Bilancio di grazia e giustizia (<i>Seguito della discussione</i>):	
Oratore:	
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i> .	10589

La seduta comincia alle 10.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziaria 1894-95. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. Avrei il dovere di rispondere estesamente ai molti oratori che hanno preso parte a questa discussione, considerato il valore dei loro discorsi e l'importanza degli argomenti trattati. Però *l'ora del tempo, la stagione non dolce*, le condizioni parlamentari mi costringono ad essere, quanto più è possibile, breve. Così che, piuttosto che fare un discorso, darò sobrie risposte a tutti coloro che mi hanno rivolto in interrogazioni, e più specialmente alla Giunta

generale del bilancio, la quale, ha portato un attento studio sopra il bilancio e sui vari rami di servizio che con esso hanno rapporto.

Principierò dunque dai rilievi fatti dalla Giunta; quindi discorrerò brevemente delle cose attinenti alla polizia ecclesiastica ed al Fondo pel culto, e da ultimo risponderò alle diverse interrogazioni, ai desideri esposti di riforme nell'ordinamento giudiziario.

La Giunta del bilancio ha fatto varie osservazioni, e non taccio che mi è sembrato una certa aura di censura aleggiasse nella relazione stessa per quanto attiene all'andamento del servizio nell'amministrazione della giustizia, e alla compilazione del bilancio.

Si è rilevato, anzitutto, come il totale della previsione della spesa, per l'esercizio 1894-95, segni un aumento in confronto della media dei bilanci dell'ultimo quinquennio.

Il bilancio fu preparato dai miei antecessori, ma con quello spirito d'economia che deve tutti animare atteso le condizioni non prospere della finanza pubblica; e da questo spirito mi feci pur io guidare, ma non al segno di tacere i bisogni reali, pur di presentare un bilancio con minore spesa, salvo a farla ricomparire, e grave, in conti consuntivi, nel compilare le note di variazioni.

Or posto mente a ciò, io debbo far osservare come la censura starebbe, se il bilancio preventivo presentasse una media superiore a que la risultante dai bilanci consuntivi degli altri anni, perciocchè la verità è nel consuntivo, non già nel bilancio di previsione. E

non fu forse inopportuna la censura per taluni capitoli del bilancio, negli anni ultimi assai ridotti nel presuntivo, mentre fu mestieri di accrescerli di parecchie centinaia di migliaia di lire nel conto consuntivo.

Ora a questo riguardo io devo osservare che la media del consuntivo nei bilanci 1889-1890, 1890-91, 1891-92 e 1892-93 è di lire 34,279,117, somma superiore per lire 36,344 a quella del bilancio presente che è di lire 34,242,773.

Ma c'è da aggiungere una somma figurativa (dico figurativa perchè il ministro del tesoro se ne giova come economia pei suoi provvedimenti finanziari) per 171,900 lire che era stata segnata per un semestre d'indennità d'alloggio ai pretori, partita che deve cadere a carico dell'erario dello Stato, essendo ancora in vigore la legge la quale discarica i Comuni da questo peso a cominciare dal 1° gennaio 1895.

Dunque il vero stanziamento preventivo non è superiore a quello che apparisce dai bilanci consuntivi; ci è anzi una minore spesa apparente di lire 36,000, e una minore spesa reale di lire 218,214.

Si è detto anche che l'aumento della spesa nell'ultimo bilancio, è maggiore di quello che apparisce, perchè non vi figura più l'iscrizione di un milione di lire pel palazzo di giustizia come figurava nei precedenti bilanci.

Premetto che nell'esercizio 1891-92, se si guarda alla nota di variazione del 2 marzo 1891, non un milione, ma soltanto 500,000 lire erano iscritte; e che nello stato di previsione del 1892-93, che fu l'ultimo approvato dalla Camera, perciocchè noi siamo in un esercizio provvisorio, la somma di 500,000 lire per il palazzo di giustizia era stata già eliminata. Osservo poi che in questo bilancio si è dovuta iscrivere una maggiore spesa per lire 719,229 ai capitoli 1, 17, 18, 24, cioè pel personale dal ministero, per le spese di giustizia, per pigioni e fitti di beni demaniali, e al capitolo 15, come già ho accennato, per indennità di alloggio ai proprietari.

Infatti ci sono per aumento di pigioni, cioè per l'affitto del palazzo Cini, lire 33,000; per indennità di alloggio ai pretori per un semestre 171,900 lire; per il personale del Ministero, di cui parleremo più avanti, altre 25,590 lire; poi, perchè il fatto rispondesse il più possibile al vero, si è accresciuto di

500,000 lire il capitolo spese di giustizia che era stato fissato in 4 milioni come nei due esercizi precedenti, mentre pur troppo la spesa annuale eccedette la somma di 5 milioni.

L'aumento di spesa oggi scritto nel bilancio o risparmia una delusione a chiusura di conti da una parte, o riguarda spese obbligatorie, alle quali non è dato sottrarsi.

Si è iscritta in più una partita di oltre 20,000 lire per il personale del Ministero che non figurava nel quinquennio precedente, ed è quella che la Commissione del bilancio propone di radiare.

Premetto che questa iscrizione è una conseguenza necessaria di fatti inevitabili. Per quattro anni di seguito c'erano state vacanze non colmate nel personale del Ministero, e nel 9 aprile 1893 il ministro Bonacci aprì un concorso per sopperire al vuoto di 12 posti di vice-segretario a 2,000 ed a 1500 lire di stipendio.

Il concorso fu tenuto, e con decreto del 6 agosto 1894, essendo ministro l'onorevole Santamaria, furono nominati 12 vice-segretari, il cui stipendio ammonta a lire 25,950 compresa l'indennità di residenza e compreso il decimo. Non pertanto l'aumento si era portato per sole 20,635 lire.

Vede da ciò la Commissione come questo aumento fosse inevitabile, perciocchè si era nominato un personale in virtù di organici, i quali non permettevano una maggiore economia per le esigenze del servizio. Tuttavia alle 11 mila lire, che erano portate in economia sul personale, se ne sono da me aggiunte altre 2,000.

Questo però posso affermare, essere proposito mio non di lesinare, ma di economizzare il più che si può: in questo periodo ho allontanato dal Ministero 7 applicati, con risparmio delle spese di indennità di supplenza e di missione; e, poco per volta, li eliminerò tutti, perchè l'applicazione è più spesso un favore alla persona, che non un bisogno pel Ministero, ed è sempre un danno per gli uffici dai quali i funzionari applicati sono distratti.

Aggiungo poi che non conviene spostare la cifra segnata in bilancio, perciocchè, se economie ci saranno, saranno trovate nel bilancio consuntivo; ed a conferma dirò che per la detta nomina dei dodici vice-segretarii, la cui spesa era stata preveduta nel progetto di bilancio per l'esercizio 1893-94, respinto dalla Camera, alla fine di questo mese senza un

qualche espediente non potranno esser pagati gli stipendi a tutti quelli che ora fanno parte del Ministero, mancando la somma di 12 mila lire circa al capitolo Personale di ruolo, che corrisponde appunto a un semestre di stipendi di cotesti nuovi vice-segretarii.

Sul capitolo 15 si segnano lire 400,000 per vacanze di posti; ma questa economia v'è da dubitare che la si voglia devolvere a favore della magistratura, osserva la Giunta del bilancio, secondo lo spirito della Legge 30 marzo 1890.

Or nessuno più di me avrebbe desiderato di farlo; ma ho trovato la questione pregiudicata nel bilancio di assestamento del 1892, ministro l'onorevole Chimirri. Il Bonacci allora sosteneva che non solo il risparmio fatto per la riforma della pianta organica, ma tutto quanto poteva essere dipendenza di quella riforma, dovesse andare a beneficio della magistratura, secondo l'ultima legge.

Il Bonacci si dimise allora da relatore della Sotto-Commissione; il Fagioli lo sostituì; e la Giunta e la Camera ritennero, che soltanto il risparmio fatto per la riduzione del personale, secondo l'articolo 12 della legge, dovesse andare in aumento degli stipendi; ed il Bonacci stesso nel bilancio dell'anno scorso non tenne diverso governo, ed attuò ciò che la Camera aveva stabilito. Io non potevo seguire una norma diversa: ma mi auguro che possa venirsi al riordinamento giudiziario, e i risparmi che si avranno per la riduzione degli uffici e delle piante organiche, saranno, oltre che a beneficio dell'erario, rivolti a conseguire la piena esecuzione della legge 30 marzo 1890.

Si è pure osservato dalla Giunta che l'aumento delle 500 mila lire per le spese di giustizia non trova riscontro in corrispondenti aumenti nei rimborsi, e che occorre escogitare provvedimenti per aumentare i recuperi.

In occasione del bilancio consuntivo del 1892-93 io accettai un ordine del giorno della Camera, con cui s'ingiungeva al guardasigilli di trovar modo perchè queste spese fossero ridotte. Non ho mancato di ottemperare, per quanto era in me, al debito mio; e con una circolare del 2 aprile, che non occorre qui leggere, furono richiamate precedenti circolari dirette a spronare tutte le autorità giudiziarie del Regno a trovar modo di ridurre queste spese di giustizia nei limiti

più ristretti consentiti dal regolare andamento della giustizia.

E per quanto riguarda il ricupero delle spese, con nota 11 maggio 1894 mi rivolsi al ministro del tesoro, accennando ai desiderii della Camera ed indicando tre modi per agevolare il ricupero: o interessare più direttamente i cancellieri, i quali devono promuovere gli atti di esecuzione (mentre ora tutto il guadagno va a beneficio dei ricevitori del registro): o affidare esecuzione e riscossione ai ricevitori, scaricandone i cancellieri (con che noi avremmo un grande risparmio nel personale di cancelleria, specialmente nei grandi tribunali): o, da ultimo, tentare, siccome è permesso nella legge del 1882, di dare la riscossione in appalto.

Attendo ancora la risoluzione del ministro del tesoro.

Senonchè, a tal proposito debbo avvertire, che queste spese di giustizia, le quali oggi ci sembrano andare crescendo continuamente, erano arrivate prima ad una cifra, di cui noi ora non serbiamo più memoria.

Nel 1871 esse ammontavano a 7,940,000 lire, nel 1872 a 6,280,000 lire, e così successivamente, finchè si è scesi in quest'anno nel consuntivo a 5,087,000 lire; onde, avendole segnate in bilancio per 4,500,000 lire, mi son proprio condotto a quella cifra, che fu iscritta nei bilanci 1888-89 e 1889-90, di quegli anni cioè, nei quali l'onorevole relatore ebbe tanta parte nella amministrazione della giustizia.

Si è dubitato che la ulteriore economia di 200 mila lire che io ho portata nel personale possa tornare di danno alla amministrazione della giustizia. Certamente se si potesse non farne nessuna, sarebbe tanto meglio; ma io ho fatto nè più, nè meno, di quello che si fece negli anni precedenti; nei quali erano calcolate economie pel solo personale giudiziario, in lire 400,000; tanto che, essendovi stato anche un esercizio provvisorio nel 1893-94 fu appunto dal capitolo del personale giudiziario che si è potuto distrarre la somma di 64 e più mila lire per storno di fondi, onde provvedere alle maggiori indennità di tramutamento ed all'affitto dei locali del palazzo Cini; e rimane ancora quanto basta per potere andare innanzi fino al termine dell'esercizio.

Nè deve dimenticarsi che la nota di variazioni era in rapporto ad un programma di governo, il quale chiedeva i pieni poteri per

poter procedere a quelle tali riforme di decentramento e di semplificazione di servizi che portano con sé restrizioni di personale, e spesa minore.

Ma queste economie bisogna anche prepararle, e non tutti coprire i posti, che poscia dovranno essere aboliti, per non frustrare, con un numero stragrande di funzionari in disponibilità, gli effetti economici delle reclamate riforme.

Si è lamentata la soverchia durata nei giudizi civili. Ebbene, tutti possiamo lamentarla, ma nei giudizi civili le lungaggini provengono delle parti non dai magistrati. E con circolare del dicembre 1893 il mio predecessore Armò, fece speciali raccomandazioni alle autorità giudiziarie per essere meno facili a consentire i differimenti che dalle parti si richiedono.

Si è lamentata la lunga durata delle istruttorie penali.

Ebbene, io posso assicurare la Camera che tale durata non è ora maggiore che per il passato, e che è soltanto il numero strabocchevole dei procedimenti penali che impedisce una maggiore celerità.

Infatti ho voluto fare un confronto colla statistica francese, ed ho veduto che, mentre di procedimenti istruttori che sieno durati non oltre i tre mesi, noi ne abbiamo avuto nel 1893 il 93,77 per cento; la Francia ne ha avuto nel 1890 il 92,29 per cento; e dei procedimenti durati al di là dei tre mesi ne abbiamo avuto noi il 6,23 per cento; la Francia il 7,71 per cento.

Ed è da notare che di procedimenti istruttori in Francia non se ne fecero che 38,359 nel 1890, mentre noi ne abbiamo avuti 233,145.

Si è lamentata la lunga durata del carcere preventivo.

Orbene, innanzi ai pretori il carcere preventivo, durato non oltre un mese, arriva a 94,04 per cento del numero degli imputati; e rimontando indietro fino al 1888 s'incontra il 91,47 per cento. Quindi c'è stato un miglioramento. Si è bensì verificato un aumento del carcere preventivo innanzi ai tribunali (che è stato il 52,23 per cento quest'anno, mentre nel 1888 fu il 49,97); ma esso si spiega colla cresciuta competenza nei tribunali penali, dopo che fu ristretta quella delle Corti d'assise.

Per quanto poi riguarda le istruttorie fallite, credo che sia incorso in un errore il relatore, allorchè ha detto, che esse corri-

spondono al 60 per cento; perchè se alle istruttorie fallite contro autori ignoti le quali davano il 31,31 per cento nel 1890 e nel 1892 il 29,08, si aggiungono quelle fallite per insufficienza d'indizii, che dettero 13,29 per cento nel 1890 e nel 1892 14,16 per cento, si ha che esse ammontano tutte insieme nel 1892 al 43,24 per cento.

Cocco-Ortu, rela'ore. Aggiunga i prosciolimenti e arriverà al 60 per cento.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Non so d'onde abbia tratto questa cifra!

Cocco Ortu, relat'ore. Dall'ultima relazione della Giunta generale di statistica.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Si è deplorata una soverchia lungaggine e un grande abbandono nella difesa degli ammessi al gratuito patrocinio.

È un giusto lamento; ed ormai è comune convinzione che non si ripara a cotesto pubblico disservizio con lettere e circolari, pur di recente rinnovate. Occorrono più radicali rimedi, e so che studi furono fatti al riguardo dall'onorevole Bonacci, comunque non ne abbia trovata traccia nel Ministero.

Occorre ricostituire in parte l'ufficio dell'avvocatura dei poveri, perciocchè, se l'ammissione al beneficio della gratuita clientela va in modo regolare ad opera delle solerti e coscienziose Commissioni, la difesa invece è, purtroppo, abbandonata. E questo potrà farsi, utilizzando quei magistrati i quali dovranno andare in disponibilità, se l'atteso riordinamento giudiziario avrà luogo; ponendo a capo dell'ufficio di avvocatura dei poveri, in ciascuna Corte d'appello, un Procuratore del Re, o un sostituto Procuratore generale che curi più direttamente la difesa delle cause dei poveri.

Sarà questa una di quelle leggi sociali, alle quali il Parlamento sta attendendo, da molto tempo, sebbene con poco profitto.

Altra riforma è quella del procedimento sommario.

E chi può metterne in dubbio la necessità? La riforma si sta trascinando da venti anni, e conviene dire che la pratica abbia riparato ai difetti della legge, se il Parlamento non si è risoluto a far quello che, da tanto tempo, si desidera; ad ogni modo una riforma di questo procedimento sarà oggetto di studio del Ministero.

Si è, pur nella relazione della Giunta del bilancio, parlato degli uscieri giudiziari.

La condizione di quelli addetti alle pre-ture, che hanno visto diminuire notevolmente i loro proventi in seguito all'accresciuta competenza de' conciliatori, è stata oggetto d'interrogazioni in risposta alle quali, io ho già detto avere nominato una Commissione; ma non una di quelle Commissioni alle quali un ministro si rivolge quando nulla vuol fare; ma una Commissione la quale si è messa alacremente all'opera, perchè il ministro possa presentare un apposito disegno di legge, se non avrà dal Parlamento facoltà di provvedere da solo.

Anche i funzionari di cancelleria e specialmente i vice-cancellieri, che sono i veri paria dell'ordine giudiziario, meritano un miglioramento; e dovendosi riformare gli ordini giudiziari, al certo si provvederà.

Sulla mancanza del numero degli uditori e sulla mancata applicazione della legge 30 marzo 1890, non essendosi fatto luogo al corrispondente aumento degli stipendi, ebbi già risposto; ma avrò occasione di dirne più lungamente rispondendo ad alcune interrogazioni rivoltemi dall'onorevole Girardi e da altri che si sono occupati specialmente di questa materia.

E vengo ai Culti.

Intorno alla polizia ecclesiastica un brillante ed interessante discorso ha fatto l'onorevole Fusinato, ed al medesimo argomento ha accennato l'onorevole Gabba ieri, e, di sfuggita, anche l'onorevole Rinaldi.

Io non dovrò seguire l'onorevole Fusinato in tutto quanto egli ha detto a proposito dei metodi tenuti dal Governo nell'applicazione della legge sulle guarentigie, e delle oscillazioni che ha presentate la politica del Governo nei rapporti col Vaticano. Ma risponderò alla domanda rivolta al guardasigilli perchè dica la sua parola a riguardo di costesti rapporti, ed indichi quale linea intenda seguire; e dirò chiaro il pensier mio.

Per me, magistrato, non c'è che la esecuzione della legge delle guarentigie, di quella legge che l'Italia si è data allorchè ha ricuperato la sua capitale.

Quella legge deve essere eseguita nella lettera e nello spirito che l'informa: è un impegno d'onore che l'Italia ha assunto verso tutto quanto il mondo civile: è suo interesse il mantenerlo.

Rispettoso della libertà di coscienza, come della piena libertà ed indipendenza della

Chiesa, il Governo sarà vigilante custode dell'una e dell'altra libertà; e circondando di rispetto i ministri della religione, e l'Augusto suo Capo, non tollererà che sia portato attacco alle leggi dello Stato, o ne siano in alcuna guisa sconosciute le prerogative.

Noi pensiamo che per essere buono italiano non occorra far divorzio con la religione; che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa debbano essere dominati da quello spirito di equanimità e di tolleranza che non crei questioni, non susciti dissidi: e che se questioni sorgano abbiano soluzioni eque, liberali, conciliatrici.

Io sono con l'onorevole Fusinato quando dice essere la conciliazione una chimera; e dico pure che una conciliazione ufficialmente stipulata non potrebbe aver luogo senza uno strappo, grande o piccolo che sia, a quelle che furono ritenute necessarie rivendicazioni delle funzioni proprie dello Stato di fronte alla Chiesa.

Ma la conciliazione sarà il fatto consacrato dalla forza inesorabile del tempo. È un quarto di secolo che l'Italia è a Roma: qui furono possibili le feste giubilari Pontificie, e le feste nazionali per le nozze d'argento dei Reali d'Italia: qui regna Re Umberto, e qui pontifica Leone XIII nella pienezza della suprema sua potestà, mai così liberamente esplicitasi come dal dì che fu spoglia da ogni terrena ingerenza. È il tempo, ripeto, che si incaricherà di spuntare qualche angolo residuo, e di stabilire la legge di adattamento per uno stato di cose, creato dalla volontà nazionale, e che nulla varrà ormai a disfare.

Il nostro concetto è dunque questo: da una parte piena indipendenza della Chiesa per quanto concerne l'esercizio della potestà spirituale a cui l'Italia dà garanzie maggiori di quelle date da qualunque altra potenza di Europa: dall'altra rispetto rigido di quelle leggi che l'onorevole Fusinato chiamò armi arrugginite, e che io, invece, considero come scudo a difesa delle residue prerogative della potestà civile.

E per l'esercizio di queste garanzie, si intende che tutto quanto ha tratto agli *exequatur* ed ai *placet* deve essere perfettamente osservato.

L'onorevole Fusinato mi domandava se io son disposto a proporre una legge che permetta di togliere gli *exequatur* già concessi. Io gli dirò che spero questo bisogno non sorga: ma se la necessità lo imponesse

non esiterei a giovarmi degli studi già fatti dai miei antecessori, e ai quali da procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli, ebbi pur io ad apportare il mio piccolo concorso.

Ma ancora una volta ripeto che, tenendo fermo il rispetto assoluto delle nostre leggi, la moderazione e la temperanza saranno i mezzi migliori per eliminare tutte le difficoltà; perchè, come ben diceva l'onorevole Fusinato, la religione è la morale in azione per le masse popolari, e tutte le forze conservatrici debbono raccogliersi per fare argine, alla fiumana irrompente contro gli attuali ordinamenti della società civile. Quindi le questioni che possono essere sorte (e qui rispondo all'onorevole Gabba) bisogna trovare modo di risolverle con temperanza ed equanimità.

Noi abbiamo trovato uno stato di cose non al tutto pacifico; pare non fossero stati rispettati i diritti della regalia, oltre che nella provvista della sede patriarcale di Venezia, in altre cinque o sei sedi, che erano di regio patronato, provvedute senza che precedesse la nomina o presentazione da parte del Governo. E questo ha portato una certa sosta nella concessione degli *exequatur* ad altri vescovi.

Ma, a dimostrare lo spirito di tolleranza, da cui è animato il Governo, dirò che, nel mese di gennaio, furono dati quattro *exequatur* a quattro vescovi che, nel concistoro del gennaio 1893, erano stati nominati, e cioè ai vescovi di Pontremoli, di Bitonto, di Termoli ed i Concordia. Questo, a dimostrare come l'equanimità, la giustizia ed il desiderio di eliminare le questioni e di conciliare gli animi muovano il Governo italiano, e come non si chieda di meglio che di risolvere equamente le questioni presenti, e fermare norme sicure, che impediscano ne abbiano a sorgere di simili per l'avvenire. Ho speranza che ciò possa essere; e con questa fiducia ha il Governo recentemente, nell'esercizio del Regio patronato, nominato l'arcivescovo di Amalfi ed il vescovo di San Severo, i quali sono stati poi canonicamente istituiti nell'ultimo concistoro, e pur concesso l'*exequatur* ad un recente breve pontificio che nominava l'ordinario all'Abbazia *nullius* della Trinità di Cava.

Questi sono i principii ai quali il Governo si è attenuto.

Rispetto, dunque, a tutto quel che l'Italia ha promesso con la legge delle guarentigie;

rispetto e difesa di tutti i diritti della regalia, che sono i diritti della sovranità nazionale, per quanto si attiene alla tutela della proprietà ecclesiastica, che è pure patrimonio nazionale, all'esercizio della potestà di giurisdizione se abbia a svolgersi fuori del campo puramente spirituale.

Che cosa si fa, mi fu chiesto, dall'onorevole Fusinato per rendere affezionato il clero minore alla società civile? Il Governo, rispondo, non ha mai cessato dal guardar con favore l'opera civile di questa parte del clero; ma tutti intendono che l'azione del Governo non può entrare nei rapporti spirituali; la gerarchia ecclesiastica è quella che è; il Governo non può impedire che essa si espliciti nell'ordine interno così, come ha diritto di esplicarsi.

Ma è pur vero che questi ministri di religione debbono essere ministri di pace presso la gran massa del popolo col quale sono in continuo contatto; e devesi rendere per ogni guisa ad essi facile lo esercizio della loro missione a un tempo religiosa e civile, migliorandone, come fu proposito costante del Governo, le non prospere condizioni economiche.

Non bisogna, o signori, dimenticare che i parroci erano pagati con meschinissimi emolumenti, e cioè con circa 400 lire dai Governi passati. Siamo arrivati di mano in mano, utilizzando le risorse dell'Asse ecclesiastico, a portar le congrue sino alle lire 800, promesse dalla legge del 1866, a tutti quei parroci che l'hanno domandata: e questi parroci sono già più di 8,000.

Tutte le risorse della proprietà ecclesiastica bisogna rivolgerle a codesto scopo, quelle degli economati, e quelle del Fondo pel culto; e se avvenisse di poterle rinvenire, come faceva sperare l'onorevole Grimaldi, mercè l'opera sua, e di altri cultori delle cose ecclesiastiche, avremmo anche le risorse delle altre 1400 o 1500 chiese palatine che ora sono ignorate.

Fu espresso il desiderio, che gli Economati davvero rivolgersero tutte le loro risorse, oltrechè alle spese di culto, a migliorare le condizioni del clero povero; e si osservò che non era mai stato esibito il resoconto delle somme spese in cosiffatte erogazioni. Ora, questo è un equivoco: tale resoconto, in esecuzione della legge dell'agosto 1887, è stato sempre esibito.

Una relazione contenente il resoconto di tre anni, dal 1888 al 1890, fu presentata

il 25 novembre 1891 dal guardasigilli Ferraris: e poscia, volta per volta, ai conti consuntivi, è stata allegata la tabella di tutte le somme che si spendono in sussidi degli economati. Questa tabella però non distingue i sussidi che si danno alle persone laiche da quelli dati alle persone appartenenti al clero. Ma giova distinguere per vedere se davvero le erogazioni si fanno in conformità della legge e non mancherò di dare opportune disposizioni.

Ed allora noi avremo completata questa opera civile, la quale è al sommo di tutti i nostri voti; cioè, di aiutare questo basso clero, in modo che possa raggiungere quello che fu un beneficio promesso dalla legge dal 1892; vale a dire le congrue a lire 900 ed anche a 1000, secondo che ce ne sarà la possibilità.

E così entro nel campo percorso dall'onorevole Graziadio, intorno all'amministrazione del Fondo per il culto.

L'onorevole Graziadio si è preoccupato specialmente della grande difficoltà che lo Stato possa mantenere gli impegni assunti colle leggi del 1887 e del 1892. Credeva perciò che si dovesse andare molto a rilento nel concedere all'erario dello Stato quell'anticipazione di 3,500,000 lire, che oggi s'intende portare a quattro milioni, secondo le ultime proposte del ministro del tesoro.

Ora io debbo far notare all'onorevole Graziadio, che il patrimonio, per quanto ha tratto alle somme da destinare più specialmente a questo scopo (che è il patrimonio secolare, perchè non par dubbio che del patrimonio regolare a liquidazione compiuta debbono godere lo Stato, e i Comuni), non è nella somma che egli ha indicata.

Se si prende il prospetto numero VII, allegato al conto consuntivo del 1892, si vedrà che il patrimonio ammonta a 500 milioni 226 mila lire e che il passivo è di 270 milioni; onde una eccedenza attiva di 229 milioni; e che questo patrimonio presuntivamente così calcolato, appartiene per un terzo al clero regolare e per due terzi al secolare.

Però è da notare che il passivo consiste, oltre che nei pesi patrimoniali e negli altri obblighi, anche nelle pensioni che in atto si pagano ai componenti del clero regolare, ai membri delle collegiate e agli investiti dei benefici e delle cappellanie soppresse. Cosicché, a conti fatti, nel 1905, quando presumibilmente secondo le tavole di mortalità saranno

finiti tutti i pensionisti, si avrà un capitale di 163 milioni da aggiungere all'attivo, e da dividere tra il patrimonio regolare ed il patrimonio secolare. Ci sarà poi lo accrescimento al patrimonio stesso per la ricostituzione della parte alienata di esso, montante a lire 56 milioni, nonchè altra somma che potrà aversi in transazione dai Comuni, se loro si anticipi la consegna dei beni delle Ricettizie o Comunità, che potrebbero conseguire solo dopo la morte di tutti i partecipanti, della quale bisogna sta occupandosi l'Amministrazione del Fondo per il culto. Tutti costesti cespiti insieme al reddito della quota di concorso costituiranno, a liquidazione fatta, il patrimonio dell'ente, che sarà destinato a provvedere in modo permanente al servizio del culto. Dati positivi è impossibile di averne a questo proposito: e solamente si può andare per presunzione. In atto noi abbiamo che 2,500 mila lire sono state segnate in bilancio per sopprimere a supplementi di congrue; e, per portare a lire 800 la congrua di tutti i parroci, basteranno al certo altre lire 200 mila; perciocchè le ultime statistiche portano che già 8361 parroci hanno raggiunto le lire 800 di congrua, che è il minimo ad essi assegnato; e, ritenendo con l'onorevole Graziadio che i parroci aventi congrue minori delle lire 800 siano 9000, ne rimarrebbero poco più di 600 ancora sprovvisti della detta minima congrua.

Si sta ora facendo una statistica dei proventi di tutte le parrocchie del Regno. Già è completata per dieci Provincie, e si spera per il 1895 o 1896 averla per tutte le Provincie dello Stato. Allora sapremo la vera consistenza del patrimonio delle parrocchie; e questo ci darà norma sicura per poter stabilire la somma che sarà ancora necessaria per portare le congrue al massimo.

Si potrà poi andare alle 900 ed alle 1000 lire promesse dalla legge di giugno 1892?

Se i parroci saranno 9000, come si dice, per le lire 900 di congrua ci vorranno ancora 900,000 lire, e per portar questa a 1,000 lire ci vorrà 1 milione e 800,000 lire.

Ma per quel tal numero 5 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 che stabilisce doversi liberare le Provincie ed i Comuni da tutte le spese di culto, ci sarà posto nel patrimonio secolare? È una incognita.

Dipenderà dal vedere quel che è a carico dei Comuni ancora per spese di culto, dipenderà dal vedere quanto è che rimanga di ca-

pitale secolare, a fronteggiare cotesti impegni.

Non si può per altro fare alcuna previsione, essa sarebbe indubbiamente arrischiata; e bisognerà studiare tutte le vie per ricostituire la parte di patrimonio alienata, facendo sosta nell'accrescere le anticipazioni allo Stato su la quota che ad esso spetterà del patrimonio regolare, e affrettando la separazione di questo dal patrimonio secolare.

Che cosa si fa per agevolare questa separazione dei due patrimoni? Qui l'onorevole Graziadio accennava specialmente ad una certa Commissione che era stata nominata nel 6 novembre 1884 (la Commissione Auriti) la quale si credeva non avesse nulla fatto. No; quella Commissione ha esaurito il suo compito. Essa ha dato le sue deliberazioni su i seguenti punti di controversia:

1° Liquidazione delle rendite dei beni immobili degli enti ecclesiastici soppressi, devoluti al demanio;

2° Revisione di una rendita di lire 309,921 ritenuta dal Demanio come spesa di amministrazione sulla rendita iscritta al Fondo pel culto in corrispondenza a quella della Cassa ecclesiastica;

3° Erronei accertamenti di reddito per alcuni beni passati al demanio dalle Casse ecclesiastiche;

4. Iscrizione di rendita al Fondo pel culto per il servizio di ufficiatura delle chiese ex-gesuitiche e ligurine di Sicilia per conto del demanio;

5. Restituzione al Fondo pel culto di somme di capitali e di rate di prezzo degli stabili già della Cassa ecclesiastica e percette dal demanio;

6. Compenso dovuto al Tesoro in dipendenza di rendite già appartenute a corporazioni religiose soppresses per debito del comune di Messina detta del Campo;

7. Rimborso di anticipazioni fatte alla Cassa ecclesiastica di Torino pel pagamento di assegni di culto al clero di Sardegna per conto del Tesoro;

8. Contributo delle spese di amministrazione alla finanza dello Stato per il servizio estero del Fondo pel culto con lotto dagli uffici provinciali di finanza. »

Orbene, questa Commissione sui punti 1, 3 e 5, sulla concrete proposta dei diretti generali del demanio e del conto per il culto, componenti la Commissione stessa, deliberò

di non scendere nè ad esame nè a discussione, trattandosi esclusivamente di conteggi di dare ed avere fra le due amministrazioni, le quali avrebbero potuto mettersi d'accordo mercè reciproci schiarimenti; e così sta facendosi; ma è lungo e difficile lavoro. Si immagini, sono pendenze di tanti anni, delle quali chi sa quando si potrà venire a capo!

Sul punto secondo la Commissione, fu contraria quanto alla rescrizione della totale rendita, e favorevole alla proposta di un compenso al Fondo pel culto in lire 103,308 di rendita; ma il demanio non si è acquietato a siffatta proposta, e quindi l'amministrazione non ha voluto insistere, pensando che si possa la vertenza chiudere all'atto, di quella tale definitiva assegnazione all'erario dello Stato dei tre quarti dei beni del clero regolare.

Sul punto 4° la Commissione fu favorevole all'assegno in favore del Fondo per il culto, che l'ottenne mediante la rescrizione di una rendita pubblica di annue lire 42,507, oltre il pagamento degli interessi che furono rappresentati da altra iscrizione di rendita pubblica in annue lire 15,470.

Anche sul punto 6° la Commissione fu favorevole al compenso chiesod dal Fondo pel culto, compenso, che d'accordo col Tesoro, fu determinato in lire 530,000, delle quali lo stesso Tesoro corrisponde gli interessi mediante un conto corrente iscritto al capitolo 20 del proprio bilancio.

Sul punto 7° la Commissione a maggioranza deliberò di dover venire alla compensazione per il debito del Fondo culto, per i prestiti ottenuti dalla Cassa ecclesiastica quando non poteva far fronte a tutti i suoi impegni, ed il credito per le somme in più pagate.

Sul punto 8° la Commissione fu contraria alle ragioni addotte dal Fondo per il culto; onde è venuta la iscrizione del capitolo 7° della parte passiva del bilancio per la somma di lire 90,000, ridotte ora a 80,000 come contributo per spese di amministrazione.

Rimarrebbero due altri voti dell'onorevole Graziadio: la soppressione o la concentrazione degli Economati. È dessa una grave questione che non è stata risolta e che deve essere studiata ancora. Chi guardi le condizioni di alcuni Economati, come quello di Napoli, come quello di Venezia, o l'altro di Roma, ove le spese di amministrazione arri-

vano dal 60 al 75 per cento, intenderà la convenienza di trovar modo che questi Economati possano rispondere meglio alla loro missione, e che non vada interamente distrutto in spese di amministrazione quello, che deve essere impiegato pel culto, restauri di chiese, sussidii al clero povero, e in altre opere di beneficenza. È una questione, ripeto, a cui i miei predecessori si erano dedicati, cominciando dal Villa, e venendo al Chimirri, e su cui l'ultima parola non fu ancor pronunciata; al pari che per l'altra questione circa la stessa amministrazione del Fondo per il culto del quale l'autonomia dovrebb'essere in ogni evento rispettata al pari che la destinazione esclusiva al patrimonio agli usi stabiliti nelle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico.

Però non potrei assumere nessun impegno, circa la più acconcia soluzione di cotali questioni, per le quali gli studi sono molto avanzati; mentre la soluzione, ripeto, deve, quale che essa sia, far sicuro il paese che non si toccherà nulla di quello che è patrimonio veramente ecclesiastico, e che nulla sarà volto a favore del Demanio dello Stato di questo patrimonio intangibile.

Per agevolare poi la separazione dei due patrimoni furono già presentati alcuni disegni di legge, e, tra questi, quello riguardante lo svincolo dei beni costituenti benefizi o cappellanie soppresse dalle leggi anteriori al 1867. In quelle leggi non c'è termine per i patronati o per quelli che hanno diritto sui detti beni. È un disegno di legge che, spero, il Parlamento vorrà presto approvare, onde si possa una buona volta sapere qual'è il vero patrimonio secolare, eliminandone ciò che ad altri appartiene, e liberando il Fondo pel culto dalle noie della amministrazione di una cosa non sua, e dall'obbligo di restituire somme che aveva riscosse, ed erogate nei modi stabiliti dalla legge, e degli annuali stanziamenti del bilancio.

Però di questo posso assicurare la Camera, che forse non c'è stata mai amministrazione che abbia adempiuto i suoi obblighi con tanto impegno, quanto quella del Fondo per il culto.

Il frutto lo si vede; ad ogni giorno che passa il patrimonio si va ricostituendo; allo Stato si anticipa parte di ciò che a lui sarà dovuto sul patrimonio delle corporazioni sop-

presse; i parroci hanno quasi tutti conseguita la congrua di lire 800.

È a sperare che, affrettando tutte le operazioni da me accennate si possa, una buona volta, sapere la consistenza dei due patrimoni, e fare che, col definitivo e stabile accertamento del patrimonio secolare, si costituisca l'ente permanente, che dovrà essere il definitivo Fondo per il culto, la rappresentanza duratura del patrimonio ecclesiastico stesso.

Cocco-Ortu, relatore. Si riposi un poco!

Presidente. Desidera riposarsi, onorevole ministro?

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Sì, pochi minuti!

Presidente. È sospesa la seduta per pochi minuti!

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di continuare il suo discorso.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Vengo ora a ciò che ha formato oggetto di discussione nel ramo propriamente giudiziario, da parte di diversi oratori della Camera.

Comincio da talune domande d'indole speciale, le quali non avrebbero dovuto quasi far parte della discussione del bilancio.

L'onorevole Colosimo, mi accusava di non aver provveduto al palazzo di giustizia in Napoli e neanche a quello in Catanzaro.

Per verità, di accuse ne posso meritare parecchie, ma tutt'altro mi sarei atteso che sentirmi rimproverare dall'onorevole Colosimo che io non abbia provveduto al palazzo di giustizia di Napoli.

Egli, che viene di Napoli; egli, che sa che ebbi l'onore di esser nominato, in un momento molto difficile per la grande agitazione che era nel paese, presidente della Commissione chiamata a risolvere il problema del palazzo di giustizia di Napoli istituita dall'onorevole Zanardelli; egli, che sa che, attraverso lotte, delle quali non occorre qui parlare, durate due anni, fu possibile per l'opera di tale Commissione venire ad una soluzione, per la quale Napoli potrà avere il suo palazzo di giustizia; egli, che sa che si deve proprio al presidente di quella Commissione se le opere urgenti furono stralciate e, col buon volere del Bonacci e del Parlamento, furono, per eseguirle, assegnate 200,000 lire, e vede sotto i suoi occhi come ferva il lavoro per ricostruire il crollato e rafforzare il palazzo di giustizia, egli, proprio, viene a domandare: che

cosa fa il Calenda pel palazzo di giustizia di Napoli? Ed aggiunge ancora che è colpa mia se non si avrà un palazzo di giustizia in Napoli!

Come ciò possa avvenire io non comprendo; perciocchè se egli con altri vagheggiava un fantastico palazzo di giustizia, che i fatti hanno dimostrato d'impossibile attuazione in un momento che Castel Capuano si credeva una rovina, da relegare tra i ruderi da museo, non può ignorare che la opinione pubblica rinsavi; e oggi Consigli municipale e provinciale chiedono unanimi che si affretti l'opera di restaurazione e completamento del vetusto, storico, monumentale Castello di Capuana, che dev'essere la stabile decorosa sede della giustizia in Napoli.

Ora il fatto è questo, che il palazzo di giustizia di Napoli si sta restaurando; che 200 mila lire vi si stanno spendendo; e che se io non ho presentato ancora apposito disegno di legge per domandare al Parlamento i fondi necessari all'esecuzione del progetto d'arte, ben lo s'intende, poichè ciò non è possibile sino a che il bilancio non potrà far fronte a queste e a più importanti spese. Ma vi è ancora un anno di lavoro con i fondi che sono stati già assegnati; e in quest'anno io spero che le condizioni del bilancio saranno tali da permettermi di presentarlo, e chiederò aiuto all'onorevole Colosimo, perchè la Camera sollecita lo accolga.

In verità è danno e vergogna del paese vedere la principale sede giudiziaria d'Italia, che tanti proventi dà all'erario dello Stato, in locale ridotto a così mal partito.

Due milioni occorrono perchè il palazzo di giustizia in Napoli sia quale deve essere, e spero che i mezzi — e qualcuno ne ho in vista — non mancheranno perchè l'opera si compia senza aggravio grande del bilancio.

Questo è certo, però, che se vi è qualcuno il quale abbia a cuore tale opera, questi son io; e mi è di conforto il credere che non tutti mi giudichino in Napoli come l'onorevole Colosimo, se egli è vero che, per deferire a una mia preghiera, quel Municipio rievocava una recentissima sua deliberazione, e poneva tra le nuove opere di risanamento della città una strada in rettilineo che dal Corso Re d'Italia conducesse a Castel Capuano, fidando che all'impegno del Comune risponderà uguale premura da parte del Governo e del Parla-

mento, a far completo il restauro di quel monumentale edificio.

Si è accennato al palazzo di Catanzaro. Per verità, debbo dire, a me venne la pelle d'oca a sentir parlare d'un altro palazzo di giustizia, quasi non bastassero quelli di Roma e di Napoli.

Di Catanzaro io serbo grata memoria, perciocchè colà feci le prime armi in Corte d'assise nel 1862, e là fui procuratore generale nel 1871. Ebbene, essendomi reso conto dei bisogni del palazzo di giustizia in Catanzaro, mi sono convinto trattarsi di una minima spesa. Fatta la divisione dell'edificio fra Provincia e Demanio, occorre rifare una scalinata e qualche piccolo impiantito con una spesa complessiva di lire 8,000.

Il Governo per sua parte si è dichiarato pronto a concorrere alla spesa; e poichè il Primo Presidente della Corte voleva gli scalini fossero di granito e non di cemento, anche a questo si è consentito.

La Deputazione provinciale è anche propensa, ma il Consiglio provinciale non ha voluto per ora saperne, e così le cose sono sospese. Il Governo deve spendere 4,000 lire, ed è parato a farlo; ma che colpa ha del ritardo quando la Provincia nicchia? Mi pare che presso la Provincia appunto potrebbe più utilmente spendere l'opera sua l'onorevole Colosimo! (*Bravo!*)

Voce. Ha ragione!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. E vengo ad altre osservazioni d'indole generale fatte dai diversi oratori, prima fra tutte quella dell'onorevole Rinaldi che lamenta lo scarso lavoro legislativo nel Ministero di grazia e giustizia.

Quest'accusa, se è giusta, non dovrebbe riguardare il ministro presente venuto al potere in un momento in cui il nulla fare era il meglio che si potesse fare... (*Si ride*) in attesa dei pieni poteri richiesti al Parlamento.

Ma davvero nulla fu fatto nel Ministero di grazia e giustizia in materia legislativa? Molto no, ma qualche cosa si è pur fatta. E l'accusa potrebbe valere se mancassero al Parlamento proposte da discutere provenienti dal guardasigilli o ad esso attinenti.

Ma io ho qui un lungo elenco di leggi ancora pendenti dinanzi alla Camera: quella sulla procedenza del matrimonio civile; le nuove disposizioni sulla commutazione e affrancamento di prestazioni perpetue, disegno

di legge che nemmeno esso accenna ancora ad essere discusso: uno del deputato Pandolfi sulla istituzione dei beni di famiglia; uno dei deputati Luzzati Ippolito, Tondi ed altri, sugli effetti giuridici del catasto e sulla istituzione di libri fondiarii, su cui la Commissione ha già nominato relatore l'onorevole I. Luzzati.

E poi ci sono, oltre a tanti altri di minore importanza che tralascio, i seguenti progetti di legge:

Sistemazione delle decime degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattedrale di Girgenti, e di quelle dagli Enti stessi pervenute al demanio ed all'Amministrazione del Fondo per il culto;

Nuovo Codice penale militare;

Autorizzazione ai pretori di tenere udienze fuori della sede, proposto dall'onorevole Martini Giovanni;

Nuove disposizioni sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue;

Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso;

Sulla condanna condizionale, presentato dal ministro Bonacci.

Domando io: a che vale presentare disegni di legge, quando debbano restare tra la polvere degli archivi della Camera? Se un'accusa può farsi, va fatta non al ministro di grazia e giustizia, ma al tardo congegno delle funzioni parlamentari che non permettono la celere discussione dei disegni di legge presentati.

D'altronde nel caso presente quando nel programma del Governo sta la concessione dei pieni poteri per la riforma delle Amministrazioni dello Stato...

Lochis. Se non li volete più i pieni poteri?

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Il disegno di legge non fu ritirato.

Lochis. Il presidente del Consiglio ha detto che non li vuol più.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Bisogna giudicare l'opera del Gabinetto da quando è venuto al potere.

Come volete che il ministro guardasigilli fosse venuto a proporvi disegni di legge d'indole generale, se la Camera ora non avrebbe potuto discuterli?

A tali proposte si verrà certamente ora che abbiamo preso l'impegno di fare 20 milioni di economie, col prossimo bilancio pre-

ventivo. Siccome queste economie si faranno modificando e riducendo tutti i pubblici servizi, certo anche il mio dicastero vi dovrà concorrere per buona parte.

Dunque, l'accusa dell'onorevole Rinaldi non mi pare che regga. Opportune considerazioni egli ha fatto, però, circa la statistica giudiziaria e quel certo osservatorio giuridico, di cui assai spesso fu discorso in ambo i rami del Parlamento. Io sono nello stesso ordine d'idee del Rinaldi, e trovo che una Commissione la quale toglie annualmente ad esame i discorsi dei procuratori generali, possa fornire opportuni mezzi al Governo per vedere dove sia urgente provvedere, con appositi disegni di legge, a migliorare gli istituti giuridici, che ne abbiano bisogno.

L'onorevole Squitti ha parlato delle alte spese e dei poveri servizi dell'amministrazione della giustizia; dei difetti dell'ordinamento attuale; della legge Zanardelli, che mal eseguita, ebbe recato pure un piccolo vantaggio alla magistratura. E mi domandava se il ministro abolirà tribunali e Corti; se ridurrà gli organici; se le economie saranno tutte devolute all'erario (perchè egli ritiene che si possano economizzare 6 milioni, di cui tre potrebbero andare a vantaggio dell'amministrazione della giustizia), e se prometterà alla Camera che gli uffici inutili saranno soppressi.

L'onorevole Colombo-Quattrofrati ha fatto opportune osservazioni sulla carriera della magistratura, prima della legge Zanardelli, accennando alla via della Pretura e a quella dell'aggiunto giudiziario; agli esami, resi ora più difficili, unificandosi le carriere, e pur non riuscendosi a coprire i posti di uditore, messi a concorso; ed ha proposto diverse riforme, come l'aumento della competenza dei pretori, il togliere gli assessori dalle Corti di assise, la riforma delle leggi processuali, specialmente in fatto di espropriazione, la riduzione degli organici.

Così anche l'onorevole Sperti ha parlato delle alte spese che non si possono ridurre se non mediante riforme; e accennando alla stessa legge del 1890, ha temuto che la istituzione delle sezioni di Pretura potesse significare abbandono della legge Zanardelli.

Nel medesimo ordine di idee è l'onorevole Girardi poichè rilevava la deficienza progressiva del personale, il danno derivato dalla fu-

sione delle due carriere da aggiunto e da pretore.

Or bene, signori deputati, tutto quanto è stato osservato a questo riguardo, è nella coscienza generale. Che le spese siano alte, che i magistrati non siano ben pagati, che la legge Zanardelli non abbia raggiunti tutti i suoi intenti, che bisogni riformare gli organici, perchè il risparmio vada a vantaggio della magistratura, sono verità alle quali nessuno vorrà opporre un diniego.

È questione di trovare il rimedio.

Quanto alla legge Zanardelli, se c'è qualcuno che abbia altamente deplorato la imperfetta esecuzione di quella legge quell'uno sono io; l'ho deplorato pubblicamente anche nei miei discorsi inaugurali.

Chi voglia ancora una prova come il modo tenuto nello eseguirla sia stato tale da frustrare gl'intenti che la legge si proponeva, di perequare cioè il lavoro fra le diverse preture, fornire i mezzi per elevare alquanto gli stipendii più bassi di talune categorie di magistrati dia uno sguardo alla statistica.

Si sono soppresses 272 preture, quando si facevano i conti di sopprimerne 600, o poco meno, delle 1,800 esistenti. Noi volevamo, ripeto, tale ampia soppressione per migliorare le condizioni morali dei pretori, per rendere possibile la dimora di essi in luoghi dove non abbondano i conforti intellettuali e materiali, perchè essi mettessero amore alla loro carriera, per rendere possibile, una volta tolta la differenza di carriera fra aggiunti e pretori, l'entrata di questi ultimi nei collegi superiori della magistratura.

Ebbene, o signori, dopo la riduzione che noi abbiamo fatta, sapete quale è la perequazione di lavoro raggiunta?

Ho qui la statistica del 1893. L'ho voluta portare a bella posta.

Noi abbiamo ora, dopo la riduzione delle preture, 47 preture che non danno più di 10 sentenze civili all'anno.

Voci. Abolitele.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Ne abbiamo 357 che danno da 21 a 100 sentenze, e saltando le cifre intermedie, ne abbiamo tre che ne danno da 800 a 1000, e altre sette che ne danno oltre le 1000.

Nelle cause penali poi abbiamo tre preture che non danno più di 10 sentenze; 26 che ne danno da 11 a 50, ed oltre 20 che ne danno da 801 a 1000.

Questo è lo stato delle cose in grazia della

legge Zanardelli, che non fu applicata secondo il suo spirito portava.

Questo stato di cose ha reso difficile raggiungere uno degli scopi principali della legge, il miglioramento degli stipendi nella misura designata. E più che altro questa legge, così come è stata applicata, porta in se il germe - se a tempo non si ripara - della totale rovina della magistratura.

Credete voi che ci saranno giovani colti i quali mettano da canto la libera professione, per entrare nella magistratura, quando vi ha la prospettiva della riduzione dell'alto personale della magistratura, per le inevitabili soppressioni dei collegi giudiziari, o modificazioni de' loro organici, le quali addurranno la riduzione di parecchie centinaia di posti nell'alta gerarchia de magistrati? Credete che vi saranno giovani che si avventureranno ad entrare nella carriera, quando questa carriera ha così larga base di 1500 e più pretori, che sono il primo gradino per andare ai collegi, mentre il personale alto sarà ridotto forse della metà e più?

Se oggi i pretori debbono aspettare 12 o 13 anni per ascendere al collegio, quanti ne dovranno aspettare allorchè l'alto personale, per la riduzione delle Corti e dei tribunali sarà ridotto della metà?

Voce. Andranno in altre carriere.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Non avrete magistrati allora.

Avete fatta la legge, avete messo tanto rigore negli esami di ammissione alla carriera della magistratura, ma questa resterà deserta.

Ora non si può nemmeno presumere quale sarà l'avvenire di questa magistratura con così larga base e senza speranza di promozioni.

È un problema che io mi sono posto e che il Parlamento presto o tardi dovrà pur esso risolvere. Se i concorsi si aprono ed i giovani non si presentano, come impedire che questa compagine giudiziaria non si sfasci?

Un'altra causa del malessere presente è stata la fusione delle due carriere dell'aggiuntato e delle preture. Lo scopo propositosi era buono, ma l'effetto fu una quasi invincibile ripugnanza in coloro che prima si presentavano agli esami per entrare nell'alta carriera giudiziaria vedersi ora costretti a passare per la trafila delle preture.

Bisognerebbe sentire quello che ho inteso

io allorquando si è trattato di mandare gli aggiunti giudiziari, che dovevano essere destinati ai tribunali, in preture infime che danno 20 o 30 sentenze all'anno senza poter dare loro speranza di prossimo miglioramento!

Altra difficoltà è quella di dovere ora venire a Roma a dare gli esami, mentre prima si davano presso diverse Corti d'appello.

Tutto questo ha portato di necessità uno squilibrio, una perturbazione, ed è stata necessità ricorrere di urgenza a un provvedimento che permetta avere vice-pretori, dei quali ci era assoluta deficienza, ed è stata discussa ieri in Senato una legge che provvede a cotesto impellente bisogno.

Ma occorre pensare all'avvenire. Quali saranno i rimedi? Se altri mancassero, bisognerà provvedere coll'accorciare la durata del tirocinio, secondo propone l'onorevole Girardi, ritornando alle disposizioni della legge anteriore, che stabiliva due anni di uditorato, due anni di aggiuntato, per poter avere il personale necessario a tenere in piedi le preture.

Ma sono rimedi temporanei e ben altro occorre ad assicurare l'avvenire della magistratura.

Perlochè quando mi si dice: riducete Corti, riducete tribunali, riformate gli organici, io penso sempre alla necessità di non chiudere la carriera ai giovani magistrati, se già troppo scarsi sono coloro che alla carriera giudiziaria si rivolgono.

Senz'alcun dubbio dei risparmi da conseguirsi per la futura riduzione del personale, una parte dovrà essere rivolta a migliorare lo stipendio dei gradi inferiori della carriera, per render tollerabile la lunga permanenza negli stessi.

Giacchè, ripeto, se a provvedimenti più radicali non si vorrà venire, allora non ci sarà altro rimedio che questo; a chi entra nella magistratura, con la prospettiva di nascere e morire pretore, non le 3,000 lire della legge Zanardelli, ma bisognerà assicurare le 4,000 e le 5,000 lire di stipendio, poichè solo i distintissimi andranno ai gradi superiori. Altrimenti non un miglioramento, ma ci sarà un deterioramento della magistratura, e avremo uno stato di cose, peggiore del passato.

Tra gli inconvenienti lamentati ce n'era uno del Colosimo, il quale si doleva degli avvocati, figli di magistrati, i quali esercitano il loro ufficio là dove i magistrati medesimi sono; ed accennava a taluni propositi del

ministro Taiani, ed a taluni provvedimenti da esso presi. Per verità io dico che se inconvenienti ci sono, caso per caso sono da eliminare

Dubiterei molto se si potesse prendere, come forse si proponeva il Taiani, un provvedimento generale, così che un magistrato che abbia la sventura di avere un figlio od anche un parente od affine, che esercita l'avvocheria, debba essere tolto dalla sua residenza. Certo anche i più malevoli non diranno gli avvocati figli o parenti di magistrati vincere tutte le cause che difendono; e ciò solo basta per dimostrare qual fondamento abbia il sospetto che, apposta a piè di un'allegazione la firma di un avvocato congiunto di magistrato, la vittoria sia sicura. È un pregiudizio al pari di quello pur tanto comune, che non basti il buon diritto, ma occorra la *raccomandazione* per vincere la causa. Se si arriva perfino a pregare il ministro di raccomandare la causa al magistrato! Ci può essere maggiore offesa per la magistratura? È una infelice credenza questa dell'efficacia delle raccomandazioni al pari di quella intorno all'avvocato, congiunto del magistrato, e dell'altro ancora — e giova sperare che la pubblica educazione valga a modificare questa falsa credenza — che le cause non si possono vincere se l'avvocato non è deputato; quasi che coteste qualità possano avere presa sull'animo dei magistrati.

Questi pregiudizi e false credenze conducono realmente non a un danno per la giustizia, ma a una lesione ad interessi di classe; ed un provvedimento generale si traduce o in un'offesa alla libertà, o in una ingiusta punizione pel magistrato a causa di un fatto non dipendente dalla volontà sua, o dalla sua mala condotta: esso non sarebbe più giustificato di quell'altro generale provvedimento che per caso taluno proponesse onde far argine al pregiudizio della influenza che esercita sull'animo del magistrato la qualità dell'avvocato difensore, che il deputato al Parlamento non possa esercitare l'avvocheria, o peggio ancora che l'avvocato non possa essere ministro guardasigilli, e se il fu, non possa più oltre esercitare la professione di avvocato.

D'altra parte l'allontanamento di un magistrato dalla sede, dove il congiunto esercita la avvocheria, non rimoverebbe i temuti danni per la buona amministrazione della

giustizia, poichè il vapore ha accorciate tutte le distanze.

Se mi si parla dunque di un provvedimento generale, io dico che sarà il caso di studiarlo; ma assicuro che quando un qualche caso speciale si è verificato, che davvero rende incompatibile la presenza di un magistrato là dove uno stretto suo parente faccia l'avvocato, il Governo ha riparato a tempo, come ha accennato l'onorevole Colosimo, ed io stesso ho riparato, quando davvero ne ho veduto il bisogno.

Il deputato Gabba parlando in linea subordinata della Cassazione, diceva: volete conservare in Cassazione l'anomalia del Pubblico Ministero, abolito innanzi ai collegi giudiziari di merito?

In verità io non so se sia stato un bene o un male l'abolizione del Pubblico Ministero presso i collegi civili; sarà stato un bene dal momento che era male affidata cotesta funzione in quei collegi, ma potrei ricordare le tradizioni di un'altra magistratura, quando il Pubblico Ministero era di un grado superiore ai semplici giudici ed era assai decorosamente rappresentato.

Posciale condizioni mutarono; i collegi sorsero come funghi, per cui fu necessità di costituirli, spesso con elementi scadenti; allora fu mestieri di prendere un aggiunto giudiziario qualunque per andare a rappresentare il Pubblico Ministero in quei collegi; ed intendo come la parola di questo Pubblico Ministero non avesse più valore, e siasi preferito abolirlo.

Però devesi pur ricordare come da molti, non solo magistrati, si rimpianga cotesta diserzione del pubblico ministero dalle cose civili; diserzione che non potè avvenire senza addurre uno scadimento in una numerosa classe di magistrati.

Vorremmo noi abolirlo presso la suprema magistratura, sconoscendo le ragioni per le quali nel naufragio del 1875 colà almeno la istituzione fu salva?

Il pubblico ministero è la *viva vox iuris*; e questa voce non deve mancare là dove non gli interessi delle parti, ma dibbattonsi i grandi interessi della legge.

Onorevole Gabba, bisogna esservi trovato, per vedere se sia inutile la parola del pubblico ministero presso il supremo collegio; per vedere se con ansia sia attesa la parola

del pubblico ministero, quando a rappresentarlo stia magistrato di alto valore.

Non è infatti da dimenticare che il vero relatore della causa, quello che meglio la conosce, è il pubblico ministero, il quale non aspetta di essere illuminato dagli avvocati o dalla discussione in Camera di Consiglio, ma è lì sulla breccia, primo ad annunziare quale a suo avviso debba essere la ragione del decidere; e, nel cozzo degli opposti privati interessi dai quali, pur discutendo della legge, non possono astrarre gli avvocati, è la sua voce serena, che pubblicamente fa noti gli alti fini che ispirarono il legislatore, quale sia perciò il senso vero della legge controversa, e se di essa fecero buon governo i giudici di merito. Le parti troveranno nella futura decisione del magistrato supremo cotest'attesa interpretazione, ma il pubblico la intravede dalle conclusioni del pubblico ministero; e se pur la decisione da essa poscia discordi, avrà ragione di ritenere tanto più giusto il pronunziato dal giudice supremo, poichè dovette pur discutere e respingere quel che aveva intorno alla intelligenza da dare alla legge il pubblico ministero dichiarato.

Quindi io non potrei secondare questo desiderio, se mai riforma dovesse farsi nell'istituto della Corte di cassazione. E non mi acconcerei nemmeno a far nominare i magistrati di Cassazione da un corpo elettorale formato, se mal non ho inteso, a preferenza di avvocati.

È questo un sistema ibrido, il quale non trova nessun addentellato nel presente ordinamento dello istituto della Cassazione.

Tale questione è stata molte volte trattata: anche il ministro Zanardelli la trattò, e la escluse.

Non è a temere che uomini che sono al culmine della piramide giudiziaria possano subire influenze, e, per amor del fisco, fare torto alle ragioni dei privati che ad essi ricorrono, come ad ultimo presidio; e se influenze vi fossero da temere, maggiori sarebbero da parte de' componenti il corpo elettorale, che dovrebbe dare l'essere a così alti magistrati.

L'onorevole Aguglia mi domandava se io avessi modo di riparare con un disegno di legge alle soverchie dichiarazioni d'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione nella

materia penale che egli asserisce sia stato il cattivo frutto della unica Cassazione penale.

Le inammissibilità sono previste tassativamente dalla legge di procedura; e non è esatto che a decidere della ammissibilità o inammissibilità dei ricorsi sono i cancellieri. I cancellieri non fanno che ammannire i processi, e presentarli al presidente per formare il ruolo delle cause. Il lungo abito acquistato fa sì che essi, disaminandoli per vedere se sieno state adempiute le formalità di rito per essere ammissibili, ad agevolare l'opera del presidente distinguano quelli che daranno luogo a discussione dagli altri che, presumibilmente, siano da ritenere inammissibili. Ma ci corre da cotesto lavoro di preparazione, certo non meritevole di censura, allo affermare che sono i cancellieri i giudici dei ricorsi; scordando che i processi passano al Pubblico Ministero che deve su di essi richiedere, e che i consiglieri debbono pure dare ragione nella sentenza della irricevibilità del ricorso; e che assai spesso furono ricevuti ed accolti ricorsi che i cancellieri avevano, in quel loro studio preparatorio alla formazione del ruolo, creduti inammissibili. Parmi dunque inconveniente non siavi, o è desso ben piccolo.

Aguglia. Non è piccolo inconveniente: tutti i giorni si escogitano nuovi motivi d'inammissibilità!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Vennero fatte altre minori osservazioni, dalle quali prego la Camera di dispensarmi dal parlare. Sono voti che io mi auguro di esaudire il più presto che potrò.

Molti oratori poi hanno parlato della indipendenza della magistratura, della necessità di darle delle garanzie. Ne hanno parlato gli onorevoli Canegallo, Girardi ed Aguglia.

A questo riguardo nulla dirò, perciocchè la stessa questione fu oggetto d'interpellanza da parte del senatore Miraglia; ed io non posso che riferirmi a quello che in Senato ebbi a dichiarare in tale occasione.

Io dissi: « Vede il Senato come la soluzione della questione possa dirsi matura, e la via abbastanza chiaramente tracciata; ed io il modo della soluzione lo riassumo così: che sia da togliere al potere esecutivo la facoltà di sopprimere o modificare quelle discipline, che si reputino necessarie a ciò che l'indipendenza del magistrato trovi guarentigia sicura nella inamovibilità anche dalla

sede; stabilendo cioè per legge quando l'inamovibilità cessi, e possibilmente deferendo a Commissioni tratte dal medesimo ordine giudiziario il giudizio dei casi, nei quali per pubblico interesse la inamovibilità di luogo venga meno.

« Che se poi mi si chiedesse: credete aver tutto fatto a guarentigia di cotesta indipendenza dei magistrati con l'assicurare loro, oltre l'ufficio, la sede, io risponderai: si è fatto il più, ma non tutto, chè la indipendenza vera il magistrato deve attingerla entro di sé, e chiedere alla integrità dell'animo, alla fermezza del carattere il resistere alle seduzioni, che alla indipendenza stessa possono attentare.

« Ma questa inamovibilità pur troppo non lo sottrae agli adescamenti possibili, che con accelerate promozioni e distinzioni di altro genere potrebbero fare insidia alla rettitudine e fermezza dell'animo suo.

« Disciplinare fin dove si può il progredire in carriera dei funzionari fu già grande studio dei miei antecessori. Però a rassicurare i cittadini che norme stabili di giustizia, giudici esperti, retti estimatori del merito e del valore di magistrati, sovrintendano alle promozioni, sarà forse opportuno provvedere, non con semplici Decreti Reali, ma con una legge apposita.

« Devo nondimeno avvertire che in proposito norme già esistono, e i pareri della Commissione consultiva, non ignorati dagli interessati, sono già un vincolo morale pel guardasigilli, che da essi voglia allontanarsi. »

Su questo punto non dirò altro, perciocchè mi parrebbe di andare al di là del necessario, se volessi con altri argomenti confermare la necessità e la convenienza che sia assicurata per legge non solo l'inamovibilità di fatto dei magistrati, ma anche il progredire in carriera.

L'onorevole Canegallo e l'onorevole Aguglia invocano la sollecita presentazione di un disegno di legge per la riforma del Codice di procedura penale; riforma che deve avere per intento di semplificare l'istruttoria, di limitare il numero dei testimoni, e di eliminare il brutto spettacolo di periti che si contraddicono.

Posso assicurare la Camera che esistono al Ministero studi per la riforma del Codice di procedura penale. Questi studi do-

vranno essere riveduti, ed io confermo l'impegno assunto dall'onorevole Bonacci, cioè di mandare questi studi ai grandi Corpi giudiziari, alle Università, ai Consigli dell'ordine degli avvocati perchè esprimano su di essi il loro parere, prima che il progetto del Codice di procedura penale sia portato al Parlamento.

L'onorevole Girardi espresse anche dei voti per alcune riforme più urgenti. Ed accennò specialmente all'azione del pubblico ministero; azione, che disse esser deficiente alcune volte; eccessiva alcune altre.

Ora, in quanto all'eccesso, credo che pericolo non ci sia, essendovi l'azione moderatrice del magistrato, perchè lo stesso giudice istruttore può respingere la richiesta che fa il pubblico ministero, e la Sezione di accusa può non accogliere le domande del procuratore generale.

Può, bensì, essere deficiente l'azione del pubblico ministero, che è il gran motore dell'azione penale; ma se è deficiente per dolo o per negligenza, provvedono già le leggi vigenti, con l'azione civile di presa a parte, con la penale per niego di giustizia, e con l'azione disciplinare.

Può invece esser deficiente per inesatto apprezzamento dei fatti. E qui credo ancor io coll'onorevole Girardi che bisogni supplire alla lacuna della legge, non coll'azione popolare, ma dando alla parte offesa un'azione sussidiaria. Credo che, quando ci sia stata una querela, e su questa querela il pubblico ministero non abbia provveduto, debba essere concesso alla parte il diritto di ricorrere alla sezione d'accusa.

In generale, io ritengo che il pubblico ministero, nello esercizio dell'azione penale, sia del tutto indipendente; perciocchè per l'articolo 42 del Codice di procedura penale egli è tenuto a promuovere e proseguire le azioni penali, provenienti da crimini o delitti con le norme prescritte da esso Codice, e in cotesta sua funzione egli deve agire avendo ad unica guida la legge e la sua coscienza. Indipendente a tal riguardo dal potere esecutivo, e perciò appunto responsabile, egli deve essere del pari indipendente dall'autorità giudicante in questo senso: che non possa tale autorità imporgli di ufficio di dar movimento all'azione penale; chè, se così non fosse, si confonderebbero nella stessa au-

torità le funzioni dello accusatore e quelle del giudice.

Il sistema, cui dev'essere informato il processo istruttorio, più semplice e sicuro, a me pare sia questo, che il giudice della istruzione debba provvedere su la istanza delle parti, pubblico ministero o imputato; e che l'azione della sezione d'accusa, giudice ultimo della istruzione, possa esplicarsi allora solo che dalle parti sia provocata.

Se la Sezione d'accusa si facesse promotrice di un'azione penale, quale imparzialità potrebbe portare nel giudicare dell'azione che avrebbe essa stessa provocata?

E poi come può la Sezione d'accusa venire in chiaro dell'esistenza dei procedimenti se non c'è il pubblico ministero che ne la avverta, se non c'è la parte che reclami ad essa? Credo perciò che a questo riguardo non sia mestieri di grandi novità, basterebbe che all'offeso, pur non costituitosi parte civile, ed anche fuori i casi di giudizio d'azione privata per cui può essa direttamente convenire l'imputato innanzi al tribunale, abbia facoltà di ricorrere alla sezione d'accusa quando il pubblico ministero per qualunque erroneo apprezzamento si opponga alla querela ed al procedimento.

Studierò meglio la cosa, e, se ne sarà il caso, provvederò anche prima del nuovo Codice di procedura penale.

Delle Corti d'assise e dei giurati hanno parlato l'onorevole Canegallo, l'onorevole Franceschini, l'onorevole Castorina e, deplorando la teatralità dei giudizi, l'onorevole Lucifero.

Dirò poche parole poichè la via è lunga, ed il tempo stringe. Della giuria ebbi ad occuparmi rispondendo nella tornata del 5 marzo 1894 ad analoga interrogazione dell'istesso onorevole Canegallo, e posso rimandare la Camera a quello che dissi allora al riguardo del poco lodevole funzionamento di questo istituto.

Della teatralità dei giudizi trattò l'onorevole Lucifero, ed a questo proposito potrei qui dar lettura di una bellissima circolare dell'onorevole Varè contro questi spettacoli teatrali nelle Corti d'assise. Ma me ne astengo, per non istancar troppo la Camera. Dico però che, a rimuovere la teatralità dei giudizi bisogna che tutti si prestino. Imperocchè se ci sono giudizi che richiamano per la loro speciale natura l'attenzione del pub-

blico, altri parecchi ce ne ha che destano una malsana pubblica curiosità solo perchè l'accusato si circonda di un numeroso stuolo di difensori, mentre la legge altro non chiede che l'accusato abbia un difensore. Concorriamo tutti a rimuovere questa teatralità: noi provvederemo ad impedire che si distribuiscano biglietti e si assegnino posti riservati al pubblico; ma anche gli avvocati da parte loro agevolino l'opera del magistrato. (*Bene! Bravo!*)

L'onorevole Franceschini ha espresso molti voti ed ha quasi richiamato il ministro guardasigilli all'adempimento di una promessa mancata.

Io debbo ringraziarlo perchè, mentre temevo che i miei discorsi fossero già da lungo tempo cestinati, vedo che egli ne ha fatto un conto superiore al loro merito. Io non ho nulla a cambiare di quanto dissi da procuratore generale; ma certo la mia parola si rivolgeva, non al guardasigilli, ma a tutti coloro che per legge hanno ingerenza nella composizione delle Corti di assise, specialmente ai capi delle Corti d'appello che debbono designare al ministro i magistrati che debbono attendere alla funzione quanto mai delicata e difficile del presiedere le Assise. Onde a tal riguardo assai piccola è la responsabilità del ministro; e nessuna ne può avere il ministro che ora a voi parla, perciocchè egli venne al potere quando già erano predisposte le formazioni delle sezioni e delle Corti d'assise per l'anno giudiziario 1891, e queste non possono soffrire mutamento nel corso di esso.

Ma io non muto sillaba a quello che altra volta ebbi a scrivere; come non mi acconcio alla opinione espressa dal Franceschini a riguardo di quei tali giudici assessori che stan da cancellieri accanto al presidente. (*Si ride*).

È una questione grave, cotesta dei giudici assessori, che studiai sin da quando ero (sono ormai trascorsi venti anni) in Sicilia; e a me pare che il retto funzionamento della istituzione non permetta di prescindere da essi. Noi non possiamo fare come l'Inghilterra, che ad un presidente di Corte d'assise dà centinaia di migliaia di lire, e ad un semplice giudice di contea 35,000 lire, mentre questi rappresenta qualche cosa meno del nostro pretore. All'autorità della persona, derivante dalla posizione altissima fattale dalla legge, dobbiamo sostituire l'autorità del collegio. Come volete voi che un presidente (che per la legge Zanardelli può anche essere un semplice pre-

sidente di tribunale) assuma tutta la responsabilità della decisione di tutti gli incidenti che possono sorgere nel corso di un dibattimento? E l'avvocato a chi si rivolgerà per ricorrere contro provvedimenti dati dal presidente nell'esercizio del suo potere dirigente? Forse allo stesso presidente? Almeno ora c'è la Corte, formata dal presidente e dai due giudici assessori, che provvede a risolvere gl'incidenti. E poi, come potrebbe esercitarsi il diritto di rinviare il dibattimento se l'accusato fu ritenuto colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, quando la Corte fosse rappresentata dal solo presidente? Cotal rinvio oggi è razionalmente possibile perchè il voto unanime dei tre magistrati della Corte aggiunto ai cinque voti dei giurati favorevoli all'accusato, costituisce una maggioranza di otto voti, superiore ai sette voti dei giurati che ammisero la colpevolezza: senza gli assessori, cotesta maggioranza non potrebbe conseguirsi: il rinvio o sarebbe impossibile, o diverrebbe un fatto arbitrario, dando al voto del presidente il valore non già pari al voto di un giurato, ma tre volte ad esso superiore.

Ma l'importante nell'applicazione della pena è l'atto compitore e più grave del giudizio in rapporto allo accusato. Noi al giudice singolare, pretore, appunto avendo riguardo alla pena abbiamo data assai limitata competenza; ora non vedete la grave responsabilità di un presidente, che dopo il verdetto dei giurati deve applicare una pena che spazia per decine di anni? Credete voi che tutti saprebbero assumersi la responsabilità di infliggere una pena giustamente severa, o non vedremmo invece pene non rispondenti alla entità del reato quale fu apprezzata dai giurati?

Bisogna conoscere quali sono le circuzioni e le intimidazioni che si fanno ai giurati ed ai magistrati allorchè si tratta di ottenere o l'assoluzione o una mite pena!

Bisogna ricordarsi dei tempi delle maffie e delle camorre, per comprendere quale grave responsabilità sarebbe quella data ad un sol uomo di infliggere 10 piuttosto che 20 anni di reclusione!

Sono queste le ragioni che mi trattengono dal proporre l'abolizione dei giudici assessori. Certamente è questo un problema da studiare; ma non sono lievi le difficoltà a bene risolverlo.

L'onorevole Castorina fece un addebito al pubblico ministero per quanto riguarda la facilità dei rinvii, specialmente a causa di suspicione.

Per verità l'onorevole Castorina non considera il pubblico ministero quale esso è, magistrato imparziale, che non muove interesse di parte, ma solo l'interesse altissimo della difesa sociale; e si piace a scorgere in esso un nemico dichiarato dell'imputato, e quasi, son per dire, anche del difensore.

Egli il fa padrone e dispositore della Corte d'Assise, che per lui s'impersona nel Presidente; padrone e dispositore della stessa Corte di Cassazione, che giura sulle parole del Procuratore generale.

Guardiamoci dalle esagerazioni! Io posso ammettere che le difformità delle deposizioni orali de' testimoni da quelle del processo scritto, non sempre provengano da malizia, ma da ciò che nella istruttoria non furono sempre bene rese, o bene raccolte, e che non si debba essere corrivi ad ordinare l'arresto de' testimoni che ritrattano le loro scritte dichiarazioni, e a rinviare il dibattimento.

Posso ammettere che si debba studiare sin dove sia possibile l'intervento, nell'istruzione dei procedimenti, anche del difensore, per assicurare che le deposizioni testimoniali siano raccolte quali sono state fatte dai testimoni.

E questa è parte importante della riforma del procedimento istruttorio. Ma, oltre a questo, non potrei assumere altro impegno.

Non è vero, poi, che tutti i giudizi, rinviati per suspicione, siano finiti con l'assolutoria. Nell'anno scorso furono dodici i giudizi rinviati da una Corte all'altra, per suspicione; e di questi, quattro furono discussi, due terminarono con la condanna, e due con l'assoluzione. E, se egli ha ricordato un'assoluzione avvenuta alla Corte d'Ancona nel processo Bonavini, potrei ricordargli la condanna dell'Arrigo alla Corte di Trani, dove, appunto per la suspicione, fu rinviato il processo dalla Corte di Palermo.

Voci. A domani! a domani!

Calenda, *ministro di grazia e giustizia.* Signor presidente, se crede, stante l'ora tarda, posso rimandare a domani il seguito del mio discorso.

Presidente. Potrebbe riservarsi di parlare nella discussione dei capitoli.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Per finire il mio discorso dovrei parlare un'altra mezz'ora.

Voci. Lunedì, lunedì!

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Mi riservo dunque di riprendere il mio discorso nella prossima seduta.

Presidente. Il ministro ha diritto di parlare quando crede.

Fili Astolfone. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Fili Astolfone. Il ministro si potrebbe riservare di compiere il suo discorso; il relatore potrebbe riservarsi di parlare, ed ora si potrebbe chiudere la discussione. (*Si, si!*)

Cocco-Ortu, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, *relatore.* Mi pare, signor presidente, che questa proposta sia contraria al regolamento; poichè il regolamento stabilisce che, chiusa la discussione generale, se il ministro riprende a parlare, la discussione vien riaperta di pieno dritto.

Fili-Astolfone. Ritiro la mia proposta.

Calenda di Tavani, *ministro di grazia e giustizia.* Continuerò nella prossima seduta il mio discorso. Dopo si potrà chiudere la discussione generale.

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato alla prossima seduta antimeridiana.

La seduta termina alle 12.5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.